

**CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI  
MANUTENZIONE DEGLI ARMADI COMPATTABILI  
DELL'ARCHIVIO CAMERALE DI VIA EINAUDI, 23 -  
IMPIANTI TECOMOBIL AE E MD - PERIODO 1.4.2022 -  
31.3.2024.**

**CIG: ZB335E3354**

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia - CF 80013870177 e P.I. 00859790172, nella persona di Massimo Ziletti, nato a Brescia il C.F. ZLTMSM64M22B157V, nato a Brescia il 22/8/1964, che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, di seguito indicata per brevità come "Camera", con sede in Brescia, Via Einaudi n. 23, quale Dirigente dell'Area Amministrativa e rappresentante negoziale della stessa,

e

la ditta Cage srl, Partita I.V.A. 01236080170, in persona di Pezzotti Gianni, C.F. PZZGNN51L08D270N, nato a Dello (Bs) il 7/8/1951 che agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della ditta Cage srl, con sede legale in San Zeno Naviglio (Bs), Via G. Galilei trav.III n.11, di seguito indicata per brevità come "Ditta", quale

legale rappresentante della stessa

PREMESSO

- che, con determinazione n. --/AMM del ----- è stato affidato il servizio di cui trattasi alla ditta Cage srl,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

**Art.1 - Oggetto** - Oggetto del presente atto è la fornitura del servizio di manutenzione, per il periodo 1.4.2022 - 31.3.2024, degli armadi mobili compattabili dell'archivio della Camera di Commercio - impianti Tecomobil Ae e Md - collocati ai piani interrati della sede di Via Einaudi, 23 - Brescia e delle 2 vidimatrici a secco in uso presso l'area anagrafica della sede.

**Art.2 - Norme regolatrici del servizio** - Il servizio deve essere svolto con l'osservanza di quanto previsto:

- dal presente contratto e dei suoi allegati;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni del presente contratto sopra richiamati.

**Art.3 - Durata e descrizione del servizio** - La ditta effettua il servizio di manutenzione secondo

quanto stabilito dall'allegato Capitolato Tecnico.

**Art.4 - Costi relativi alla sicurezza e D.U.V.R.I.**

La Ditta si impegna a rispettare le condizioni specificate nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.), allegato, redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08. La Camera trasmette, allegata al presente atto, copia del piano di emergenza vigente per la sede.

**Art.5 - Prezzi** - La Ditta assume l'obbligo di eseguire il servizio richiesto ai costi così determinati:

Attività	Canone ANNUO complessivo (Iva esclusa)	canone complessivo biennale (Iva esclusa)
Interventi periodici di verifica e manutenzione ordinaria degli armadi mobili (come da art.4 capitolato d'appalto allegato)	€ 1.350,00	€ 2.700,00

- Costo orario per interventi straordinari su chiamata:

€ 55,00 (Iva al 22% esclusa);

- Diritto fisso di chiamata: € 100,00 (Iva AL 22%

esclusa).

I prezzi indicati si intendono comprensivi di ogni onere derivante dalle specifiche del presente atto, fissi per tutta la durata contrattuale, con l'esclusione di clausole di revisione prezzo o adeguamento a variazioni di indici di qualsiasi tipo.

**Art.6 - Fatturazione e pagamenti** - L'importo per le verifiche semestrali relative al servizio di manutenzione ordinaria degli armadi compattabili dell'archivio della Camera di Commercio - impianti Tecomobil Ae e Md, dovrà essere fatturato secondo il seguente scadenziario:

30 giugno 2022: € 675,00 (Iva al 22% esclusa) per il primo semestre 2022;

31 dicembre 2022: € 675,00 (Iva al 22% esclusa) per il secondo semestre 2022;

30 giugno 2023: € 675,00 (Iva al 22% esclusa) per il primo semestre 2023;

31 dicembre 2023: € 675,00 (Iva al 22% esclusa) per il secondo semestre 2023;

31 marzo 2024 € 100,00 (Iva al 22% esclusa) per il per gli oneri per la sicurezza per i rischi da interferenza;

Le eventuali ore relative ad interventi straordinari su chiamata verranno fatturate al

termine del mese in cui l'intervento è stato realizzato.

la fattura dovrà recare l'annotazione "scissione dei pagamenti". In sede di pagamento la Camera di Commercio applicherà le disposizioni di cui all'art. 1 comma 629 lett. b) della Legge di Stabilità n. 190/2014, ovvero pagherà al fornitore l'Imponibile e verserà all'Erario l'IVA. Nella fattura emessa dal fornitore dovrà essere indicato il codice IBAN completo del conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento. Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 30 (trenta) gg. dalla data di ricevuta della fattura, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 55 del D.P.R. n. 254/2005, e dall'art. 4 commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni, mediante bonifico bancario sull'Istituto di credito e sul numero di conto corrente anticipatamente indicato dalla ditta (codice univoco per la fatturazione elettronica: HCZBEG - CIG:

Con l'ultima fatturazione, terminato il biennio, verrà liquidata la quota relativa ai costi per la sicurezza di cui agli articoli 6 e 7 comma c).

**Art.7 - Collaudo** - Il Dirigente camerale

responsabile dell'Area amministrativa, o suo delegato, alla presentazione delle fatture, procederà alla verifica della regolare esecuzione del servizio.

**Art.8 - Penali** - Nel caso di carenza del personale previsto, di inadempienza dei servizi richiesti, di mancato rispetto dei termini contrattuali (fatte salve eventuali deroghe o modifiche concordate), di insufficienza del servizio, di mancato rispetto delle misure di coordinamento e prevenzione previste dal D.U.V.R.I, è facoltà della Camera applicare a carico della Ditta penali pecuniarie in misura non superiore al 10 % dell'ammontare netto contrattuale. Nel caso di inadempienza legata a ritardo nella erogazione delle prestazioni, le penali sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

**Art.9 -Responsabilità** - La Ditta dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni eventualmente arrecati alle

persone o alle cose, tanto della Camera che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

La ditta si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La ditta si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la ditta anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo

di validità del contratto.

**Art. 10 - Obblighi di riservatezza** - La ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. La ditta è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CCIAA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la ditta sarà tenuta a ri-

sarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CCIAA. La ditta potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della ditta medesima a gare e appalti. La ditta si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR") e ulteriori provvedimenti in materia.

**Art. 11 - Dati Personali** - Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. Con riferimento ai dati personali conferiti per la sottoscrizione del presente contratto, si forniscono le seguenti informazioni:

- Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Brescia - Via Einaudi, 23 - 25121;
- Presso l'Ente opera il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, contattabile all'indirizzo mail: [franco.pozzoli@lom.camcom.it](mailto:franco.pozzoli@lom.camcom.it);
- Finalità del trattamento: i dati forniti sono

trattati per le finalità di esecuzione del presente contratto, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera b) del Regolamento UE 2016/679, nonché per gli eventuali ulteriori adempimenti previsti per legge;

- Modalità di trattamento: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 29 del predetto Regolamento;

- Diritti dell'interessato: in ogni momento, la ditta potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa nazionale vigente e dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

**Art. 12 - Imposte e registrazione** - E' a carico delle parti in misura eguale l'imposta di bollo sul presente atto. La Camera provvede ad assolvere l'imposta in modalità virtuale (autorizzazione Agenzia delle Entrate 128768/2014) al momento della stipula, dietro versamento della quota spettante alla ditta. In caso di mancato rimborso da parte della ditta, la Camera provvederà a trattenere

quanto dovuto a tale titolo, aumentato degli interessi legali, in sede di primo pagamento relativo al contratto. Ai sensi dell'art. 5 c.2 e della Tariffa Parte II, art. 1 lett. b) del DPR 26.4.1986 n. 131, il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte che intende avvalersene.

**Art. 13 - Domicilio delle parti** - Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze derivanti, la Camera e la ditta eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

**Art. 14 -Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010)**

- La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore - subcontraente) agli obblighi di tracciabilità.

**Art. 15 - Codice di comportamento** - La ditta, con la presentazione dell'offerta, ha dichiarato di avere preso visione e di accettare il Codice di

Comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio. In caso di violazione da parte dell'impresa dei contenuti del Codice, il presente contratto si risolve automaticamente.

**Art. 16 -Controversie** - Per la definizione di qualsiasi controversia inerente l'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto è competente il Giudice ordinario del foro di Brescia.

Brescia, data firma contratto

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA  
IL DIRIGENTE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
(dr Massimo Ziletti)

FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. 7 MARZO  
2005 N. 82 "CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE"

LA DITTA  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
(-----)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si  
approva espressamente:

- art. 16 Controversie

LA DITTA  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
(-----)

IL DIRIGENTE  
DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
(dr Massimo Ziletti)